

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Causa iscritta al n. 9546 del R G L 2014

promossa da

**FEDERAZIONE IMPIEGATI ed OPERAI METALLURGICI FIOM CGIL
Provinciale di Torino**, avv.ti Poli e Ingegneri,

PARTE RICORRENTE

contro

FENICE s.p.a., avv.ti Pacchiana Parravicini e Ponzone,

PARTE CONVENUTA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede,

premesso che con ricorso depositato il 5 dicembre 2014 il sindacato ricorrente lamenta il fatto che la società convenuta si sia rifiutata di consentire lo svolgimento in data 6 e in data 16 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 20 della legge 300/1970, di 2 assemblee come richieste in data 1 ottobre 2014 da due suoi aderenti, eletti in data 20 aprile 2012 quali componenti della R.S.U. - rappresentanza sindacale unitaria aziendale;

premesso che il sindacato ricorrente ritiene essere stata la condotta tenuta dalla Fenice s.p.a. assolutamente illegittima;

dato atto che la società convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio con atto del 23 dicembre 2014, preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso per assenza di attualità e, nel merito, sosteneva la insussistenza del diritto avversariamente preteso;

dato atto che entrambe le parti producevano documenti e indicavano testimoni;

dato infine atto che all'udienza del 24 dicembre 2014 i difensori delle parti discutevano la causa;

o s s e r v a

La eccezione preliminare della società convenuta in punto carenza del requisito dell'attualità va disatteso per essere state le assemblee tenute su richiesta FIOM dopo il 1° ottobre 2014, per un verso, assemblee fuori orario, e, per altro verso, conseguenti ad istanze avanzate altrimenti rispetto a quelle per cui si discute nella presente vertenza.

Ciò posto, venendo al merito della controversia, ritiene questo decidente di ripetere quanto già statuito nel proprio decreto 22 aprile 2014 prodotto dalla parte ricorrente come suo documento 8.

Sono, invero, note le contrapposte decisioni in merito alla questione in discussione, vale a dire in merito alla sussistenza in capo alla rappresentanza sindacale unitaria quale organismo nel suo insieme ovvero alla sussistenza in capo a ciascun componente della



rappresentanza stessa del diritto di indire assemblee ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Le argomentazioni a sostegno dell'una o dell'altra tesi sono state da anni estremamente diffuse nelle loro argomentazioni ed appare seriamente difficile individuare aspetti nuovi che abbiano il connotato di rendere una delle soluzioni come (in assoluto) la più esatta e la più conforme alla normativa disciplinante, a livello legale ed a livello contrattuale, la questione in esame.

Nel dovere comunque assumere una posizione, ritiene però questo decidente doveroso prendere spunto sia dall'articolo 39, 1° comma, della nostra carta costituzionale, che riconosce l'organizzazione sindacale come libera (senza prevedere in alcun modo condizionamenti e limitazioni), sia dall'articolo 14 dello statuto dei lavoratori che, disciplinando il diritto di associazione e di attività sindacale, si limita ad affermare che "*il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno del luogo di lavoro*".

Le due norme dettano principi informativi di tutto un sistema, voluto come ampiamente libero, che non possono non costituire la base per una linea interpretativa generale, utile a tendenzialmente superare letture di combinati disposti che si possono presentare difficili.

Ciò posto, la decisione propria della sentenza di Cassazione 1.2.2005 n. 1982, nel senso di ritenere sussistente il diritto di indire l'assemblea in capo anche al singolo componente di una RSU, appare ancora oggi, per la sua chiarezza, la più convincente e la più conforme allo spirito generale del nostro Ordinamento. La decisione appare la più convincente perché nel combinare la normativa di base, costituita dall'articolo 20 dello statuto dei lavoratori, riguardante per la verità le attribuzioni delle rappresentanze sindacali aziendali in merito al diritto di assemblea, con la dicitura degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, pacificamente applicabile alla fattispecie, prende con giusta evidenza in considerazione il tenore letterale delle previsioni.

Condivide in particolare questo giudice l'affermazione testuale di cui alla sentenza richiamata laddove afferma come il riconoscimento in capo al singolo componente di RSU del diritto di indire l'assemblea "*lo si desume da un dato letterale (e segnatamente dall'articolo 5 dell'accordo interconfederale citato che si riferisce alle r.s.u. al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa prevista dall'art. 20 Stat. Lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate 'singolarmente o congiuntamente', la speculare prerogativa pattizia prevista dall'art. 4 (dell'accordo Interconfederale cit.), che reca il riconoscimento del diritto di indire 'singolarmente o congiuntamente'*



l'assemblea dei lavoratori, ripete null'altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria'.

La sostanza della decisione risulta recentemente ribadita da più pronunce della Suprema Corte, in particolare dalla sentenza 25 marzo/7 luglio 2014 numero 14.537 nella quale è stato affermato, in modo conclusivo e formale, il seguente principio di diritto: *"In tema di rappresentanza sindacale, dalla lettura coordinata della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 e art.20, si desume che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 1993 (istitutivo delle R.S.U.) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi dell'art. 19 cit., quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013".*

E' vero che è del 10 gennaio 2014 il *"Testo unico sulla rappresentanza Confindustria-Cgil, Cisl e Uil"* dove al punto 7, riguardante le *"decisioni"*, si legge: *"Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011"*, ma, a prescindere dalla portata riepilogativa e non innovativa del documento, il richiamo della difesa della società convenuta a questo disposto non appare determinante. Da una parte, esso richiama la parte terza dello stesso testo unico che riguarda le modalità legittimanti la stipulazione di validi contratti o accordi sindacali e, da altra parte, non appare in alcun modo neppure innovativo limitandosi a ribadire quanto già previsto nell'Accordo interconfederale 28 giugno 2011, accordo preso in considerazione dalla giurisprudenza che portò, in fine, alla statuizione chiarissima di cui alla sentenza 14.537 testé richiamata.

Va, a questo punto, dato atto che la difesa dell'azienda ha svolto, per sostenere la propria tesi, argomentazioni precise ed estremamente serie, ma va anche detto, nell'ottica sempre più ricercata dal legislatore di dare certezza al diritto tramite la stabilità delle soluzioni giurisprudenziali, come non sia consentito operare ripetutamente revisioni in forza di critiche, possibili nei confronti di qualsiasi decisione supportata da motivazione, nella fattispecie riguardanti pronunce sicuramente non adottate in modo superficiale e non prive di ampia ragionevolezza alla luce della complessa normativa di vario livello alla quale hanno fatto riferimento.



Ne consegue come erroneamente la società convenuta abbia rifiutato di consentire all'organizzazione sindacale ricorrente, per il tramite dei suoi r.s.u., di tenere nei termini richiesti le due assemblee indicate all'inizio.

Ne consegue altresì come la condotta in questione, perché afferente in modo specifico a un diritto sindacale, vada censurata ai sensi del richiamato art. 28 legge 300/1970.

Si impone pertanto la pronuncia, avente adeguati effetti riparatori, nei termini di cui al dispositivo.

Rimangono le spese di giudizio.

Con riferimento a queste, ritiene il decidente di doverle compensare per metà fra parti per la opinabilità, su un piano di sostanziale opportunità, della soluzione condivisa, soluzione adottata in mancanza di una intesa sindacale chiarificatrice, di portata generale, che da anni sarebbe stato doveroso raggiungere.

P. Q.M

visto l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

dichiara antisindacale il comportamento tenuto dalla società convenuta;

ordina alla società convenuta di consentire lo svolgimento delle assemblee indette anche singolarmente da soli componenti della R S U eletti nella lista della FIOM - CGIL;

condanna la società convenuta alla rifusione in favore del sindacato ricorrente di metà delle spese di giudizio liquidate, per l'intero, in euro 2.000,00 oltre iva, cpa e successive occorrente;

manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

Torino 2 gennaio 2015.

Il giudice
dott Edoardo Denaro

